



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI SOLFATO
DI ALLUMINIO IN USO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE
REFLUE URBANE DI VIMERCATE**

Brianzacque s.r.l.



Indice

PREMESSA	3
Art. 1. OGGETTO.....	4
Art. 2. DURATA	4
Art. 3. IMPORTO	5
Art. 4. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	5
Art. 5. CONTROLLO DELLA FORNITURA	8
Art. 6. CONTABILIZZAZIONE DELLE FORNITURE.....	9
Art. 7. SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO.....	9
Art. 8. CRITERI DI FORNITURA.....	9
Art. 9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E/O DI RISPONDENZA DELLE PRESTAZIONI.....	9
Art. 10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DEI MATERIALI INSTALLATI	10
Art. 11. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	10
Art. 12. ATTUAZIONE NORME DI SICUREZZA – INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE	10
Art. 13. SICUREZZA DEL LAVORO – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	12
Art. 14. LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI.....	13
Art. 15. OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE	13
Art. 16. RESPONSABILE TECNICO - COORDINATORE FORNITURE.....	14
Art. 17. GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI.....	15
Art. 18. PENALITÀ.....	16
Art. 19. GARANZIE E CAUZIONE	16
Art. 20. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI.....	16
Art. 21. SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO	17
Art. 22. REVISIONE DEI PREZZI E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO.....	17
Art. 23. PAGAMENTI	18
Art. 24. ANTICIPAZIONE	19
Art. 25. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	19
Art. 26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	20
Art. 27. IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO	21
Art. 28. SPESE RELATIVE AL CONTRATTO.....	22
Art. 29. CONTROVERSIE	22

 BrianzAcque	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI SOLFATO di ALLUMINIO 7,5 ± 0,5% PRESSO L' IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VIMERCATE
	Pagina 3 di 22

PREMESSA

Brianzacque S.r.l. è un'organizzazione certificata secondo gli standard:

- ISO 9001 – Sistema di Gestione per la Qualità
- ISO 14001 – Sistema di Gestione Ambientale
- ISO 45001 – Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro
- ISO 50001 – Sistema di Gestione dell'Energia

In base a tali certificazioni la Direzione Aziendale si pone come obiettivi strategici e come parte integrante delle attività e delle scelte aziendali:

- a) la soddisfazione del Cliente, sia esterno (cliente finale, enti locali) che interno (personale dipendente dell'Azienda, processi aziendali);
- b) la riduzione degli impatti ambientali;
- c) il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- d) la riduzione dei consumi energetici;

Tali obiettivi sono applicabili sia per il personale interno a Brianzacque sia per le organizzazioni che collaborano per suo conto e costituiscono parte integrante del presente contratto di appalto.

Ove applicabile, l'acquisto di prodotti, apparecchiature, impianti e servizi sarà valutato sulla base dell'impatto associato, agli aspetti ambientali, ai rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ed ai consumi energetici.

Brianzacque si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione di verifiche ispettive di seconda parte presso le sedi/i siti dell'appaltatore e durante lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto, concordando con lo stesso le modalità e le tempistiche della verifica.

L'Appaltatore dovrà conoscere la Politica del Sistema di gestione integrato e il Codice etico, (documenti disponibili sul sito intranet www.brianzacque.it) conformando i comportamenti della propria Società ai requisiti e principi ivi contenuti.

 BrianzaAcque	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI SOLFATO di ALLUMINIO 7,5 ± 0,5% PRESSO L' IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VIMERCATE
	Pagina 4 di 22

Art. 1. OGGETTO

Brianzacque S.r.l. intende affidare ad idoneo operatore economico, mediante indagine di mercato, il servizio di fornitura di **Solfato di Alluminio in soluzione acquosa al 7,5 ± 0,5%** per il trattamento delle acque reflue urbane indicato come coagulante e flocculante per la rimozione dei fosfati.

Il prodotto fornito dovrà rispettare le caratteristiche chimico – fisiche minime riportate nell'Art. 4 "Descrizione della Fornitura".

Il miglior preventivo sarà individuato tenendo conto dei seguenti criteri, nel seguente ordine:

- ✓ rispetto delle caratteristiche tecniche riportate nelle specifiche tecniche;
- ✓ prezzo più basso

La società aggiudicataria dovrà garantire disponibilità e collaborazione per ogni eventuale problematica che possa insorgere dell'utilizzo del prodotto.

L'appalto è relativo alle aree impiantistiche afferenti al servizio del settore DEPURAZIONE.

l'Appaltatore sarà tenuto a fornire il prodotto di base alle caratteristiche tecniche dichiarate e stabilite in fase di aggiudicazione.

Brianzacque S.r.l. si riserva, a fronte di specifiche esigenze, anche con caratteristiche ed entità comprese nella tipologia di appalto, di rivolgersi di volta in volta ad altri fornitori, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese al riguardo.

Resta implicito che l'assunzione dei lavori da parte dell'Appaltatore indica certezza che lo stesso sia a conoscenza di tutte le circostanze e le condizioni che possono influire sull'esecuzione e sui costi delle opere, per cui l'Appaltatore non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori e per i conseguenti oneri sostenuti.

Il contratto prevede inoltre l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal D.lgs. 81/08.

Art. 2. DURATA

La fornitura avrà la durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla firma dell'ordine o ad esaurimento di un quantitativo complessivo di 500 tonnellate. La stima del quantitativo deve intendersi come indicativa, presunta e non vincolante, essendo il consumo non esattamente prevedibile ma subordinato a fattori variabili, in ragione della qualità dell'acqua da trattare o del fabbisogno del processo depurativo dell'impianto, senza che l'Appaltatore possa eccepire se l'importo di aggiudicazione, assunto quale tetto di spesa, non verrà raggiunto entro il termine del contratto.

Alla scadenza dell'appalto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi, ai sensi dell'art. 120 comma 10, del D.lgs. 36/2023. Si precisa inoltre che il contraente è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione Appaltante.



Alla scadenza di tale periodo la Stazione Appaltante si riserva di proseguire l'appalto fino al raggiungimento dell'importo contrattuale, qualora questo non fosse esaurito.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell'appalto, il relativo importo contrattuale fosse esaurito, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere all'Appaltatore di incrementare l'importo contrattuale sino al raggiungimento dell'importo posto a base di gara.

Alla scadenza del contratto o, in alternativa, al termine del periodo di proroga di cui sopra, Brianzacque si riserva la facoltà di disporre un'ulteriore proroga del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del DLgs. n. 36/2023, nella misura strettamente necessaria e alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 3. IMPORTO

La fornitura sarà effettuata al prezzo unitario di aggiudicazione dell'ordine, ovvero per un importo complessivo risultante come corrispettivo calcolato sulla base della quantità presunta indicata nel "MODULO PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA". Il prezzo determinato all'atto di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'ordine. Il prezzo di fornitura sarà comprensivo di trasporto, scarico ed ogni altra spesa accessoria per prodotto reso franco impianto di depurazione.

Sarà pure comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa IVA che sarà addebitata in fattura a norma di legge. I quantitativi di prodotto ammessi alla fatturazione ed al successivo pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne, come determinati dai bollettini di pesata, quindi al netto di eventuale prodotto reso. Brianzacque srl si riserva di verificare la congruità del peso dichiarato nella documentazione inerente al trasporto in qualsiasi occasione lo ritenga necessario.

Il suddetto importo è comprensivo, ai sensi dell'art. 14 del Codice, dell'importo relativo all'eventuale periodo di proroga, di cui al precedente art. 2.

Il contratto collettivo da applicare al personale impiegato nella fornitura oggetto del presente appalto, individuato ai sensi dell'allegato I.01 del D.lgs. n. 36/2023, è quello relativo a "Industria Chimica". Il codice ATECO è 20.59.9.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, Brianzacque può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Il prodotto fornito dovrà presentare caratteristiche conformi e non derogabili alla norma UNI EN883 tipo 1 del 2004 e successive modifiche e integrazioni.

Il prodotto sarà identificato da una propria scheda tecnica nella quale saranno riportate tutte le caratteristiche chimico-fisiche idonee ed identificarlo univocamente, il nome commerciale del prodotto ed il produttore del medesimo.

In particolare, dovranno essere specificati: il titolo in Al2O3 della soluzione del prodotto offerto e il dosaggio specifico di prodotto per la rimozione di 1 g di ortofosfato espresso in P.

 BrianzAcque	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI SOLFATO di ALLUMINIO 7,5 ± 0,5% PRESSO L' IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VIMERCATE
	Pagina 6 di 22

Inoltre, dovrà essere fornita la metodica analitica utilizzata per la determinazione del titolo in Al₂O₃. Per l'intera durata della fornitura l'Appaltatore dovrà garantire la rispondenza del prodotto fornito a suddette caratteristiche. La fornitura dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nel rispetto delle norme previste in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

Caratteristiche chimico-fisiche del prodotto:

Aspetto limpido, soluzione liquida

Colore Ambrato, giallino

Odore Inodore o caratteristico

Solubilità in acqua solubile

Titolo minimo 7,5 ± 0,5% p/p

Densità 1,2 – 1,3 g/ cm³

Classificazione del prodotto corrosivo

pH < 2

Punto di cristallizzazione -10° C

Valori garantiti (X0,95):

Al₂O₃ 7,5 ± 0,5% in peso

Solfato ca. 20%

densità (20°C) 1,25 ± 0,05 g/cm³

Hg < 1 mg/kg

Pb < 1 mg/kg

Fe < 10 mg/kg

Cd < 1 mg/kg

Cr totale < 5 mg/kg

Mn < 5 mg/kg

Ni < 5 mg/kg

Cu < 5 mg/kg

Zn < 5 mg/kg

I valori garantiti per i metalli pesanti si riferiscono alle concentrazioni presenti in soluzione

Modalità di trasporto e consegna

I referenti di Brianzacque dell'ordine saranno i seguenti:

- **geom. Massimiliano Bufo**, tecnico del settore Depurazione,
contattabile al tel. 039.26230347 – mob. 347.6307736 - mail massimiliano.bufo@brianzacque.it
- **sig.ra Agnese Brivio**, staff direzione del settore Depurazione,
contattabile al tel. 039.2630386- mob. 348.9594784- mail agnese.brivio@brianzacque.it

 BrianzAcque	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI SOLFATO di ALLUMINIO 7,5 ± 0,5% PRESSO L' IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VIMERCATE
	Pagina 7 di 22

La richiesta di consegna del prodotto dovrà avvenire con preavviso di almeno tre (3) giorni lavorativi sul termine di consegna, tramite e-mail. Nella comunicazione saranno precisati i quantitativi di prodotto, nonché il luogo, la data e l'orario di consegna.

Le consegne potranno avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, nei seguenti orari: 08:15-12.30 e 13.30-16:00, con la seguente destinazione: **Brianzacque srl – Impianto di depurazione di Vimercate (MB), via Dell'Industria, 19.**

Le cisterne utilizzate per il trasporto del prodotto consegnato dovranno essere prive da sostanze contaminanti in grado di inquinare il prodotto. Ogni consegna di prodotto dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti redatti in lingua italiana:

- documento di trasporto (DdT), completo di indicazione della denominazione chimica del prodotto e codici ADR;
- scheda di sicurezza del prodotto aggiornata all'ultima edizione;

Il prodotto consegnato che non risultasse in possesso dei requisiti richiesti, sia per caratteristiche qualitative che per completezza documentale, potrà essere rifiutato non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa, e ciò nei casi in cui dovessero palesare qualche difetto non rilevato all'atto della consegna. In tali casi l'Appaltatore sarà tenuto a ritirarle a proprie spese, salvo il risarcimento di eventuali danni causati a Brianzacque S.r.l., con preciso obbligo di restituire il prodotto conforme, nella qualità

e nella quantità richiesta, nel più breve tempo possibile. L'accesso all'impianto per la fornitura deve essere concordato ed autorizzato dal personale in servizio dell'impianto della Stazione appaltante. La ditta appaltatrice sarà comunque responsabile della condotta del proprio personale. Per l'accesso e l'uscita dal sito e la circolazione all'interno dell'impianto si fa obbligo di osservare la segnaletica adottata e/o i percorsi stabiliti e comunicati dal personale dell'impianto. In tutta l'area dell'impianto la velocità consentita è di 10 km/orari e comunque tale da non costituire mai pericolo per gli operatori né per chiunque si trovi sull'impianto.

Modalità di scarico del prodotto:

Il prodotto dovrà essere consegnato, con idonee autocisterne dotate di pompe di travaso e manichette di idonea lunghezza, presso l'impianto di depurazione ed il trasportatore dovrà essere dotato di tutti gli idonei dispositivi per lo scarico del prodotto sfuso nel/i serbatoio/i dell'impianto, compresi i DPI necessari alle operazioni da compiere.

Le operazioni di scarico dovranno essere svolte dal conducente dell'automezzo con scrupolosa osservanza delle indicazioni del personale d'impianto, che assisterà allo scarico.

- per il depuratore di Vimercate, sito in viale dell'industria 19, il caricamento avverrà in un serbatoio di stoccaggio in vetroresina con capacità pari a 20.000 litri;
- per il depuratore di Monza, sito in via E. Fermi 105, il caricamento avverrà nei due serbatoi di stoccaggio, ciascuno con capacità pari a 25.000 litri;



Allo scopo si precisa che il punto di scarico è costituito da attacco maschio da 2" in PVC del tipo portagomma, per entrambi i punti.

Inoltre, si precisa che, per accedere al punto di scarico, il mezzo di trasporto non dovrà superare l'altezza massima di 4 (quattro) metri.

Gli automezzi utilizzati per la fornitura dovranno essere idonei e conformi al trasporto del prodotto chimico in questione secondo la normativa vigente in materia di trasporto in ADR, in particolare dovranno essere dotati della segnaletica e delle necessarie autorizzazioni prevista dalla normativa medesima.

Allo scopo di contabilizzare il quantitativo di prodotto consegnato, prima di iniziare la procedura di scarico ed al termine della medesima, il trasportatore dovrà effettuare la verifica del peso presso la pesa interna dell'impianto di depurazione.

In assenza di pesa interna (es. depuratore di Vimercate) farà fede il bollettino di pesata presso lo stabilimento di partenza che sarà allegato al documento di trasporto; tuttavia, la stazione appaltante si riserva di effettuare a campione un controllo del peso effettivo mediante pesa esterna;

Durante lo scarico l'autotrasportatore dovrà attenersi alle seguenti regole:

- rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza nell'eseguire le operazioni di scarico;
- non allontanarsi dall'area di scarico;
- non fumare;
- non parlare al cellulare;
- attenersi ogni altra indicazione contenuta nel DUVRI;

In caso di sversamento accidentale fornirà le informazioni necessarie al personale dell'impianto affinché sia prontamente contenuto e risolto e si atterrà alle indicazioni impartite dal responsabile del piano di emergenza.

Art. 5. CONTROLLO DELLA FORNITURA

Brianzacque S.r.l. si riserva la possibilità di effettuare analisi di laboratorio e controlli di qualità su tutti i carichi consegnati, in modo da verificarne le specifiche di fornitura. Il controllo qualità interesserà titolo, impurezze e microinquinanti. In caso di non conformità del prodotto, Brianzacque srl avrà diritto di richiedere entro 3 gg. lavorativi la sostituzione del prodotto fornito con un analogo prodotto conforme dal punto di vista qualitativo. La non conformità del prodotto costituisce grave inadempienza contrattuale e può condurre alla risoluzione dell'ordine o al risanamento per i maggiori danni diretti e indiretti. Brianzacque S.r.l. si riserva la facoltà, qualora lo ritenesse opportuno, di sottoporre il prodotto consegnato anche all'esame di un laboratorio esterno certificato. In caso di contenzioso le spese di analisi saranno comunque a carico della parte soccombente

 BrianzAcque	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI SOLFATO di ALLUMINIO 7,5 ± 0,5% PRESSO L' IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VIMERCATE
	Pagina 9 di 22

Art. 6. CONTABILIZZAZIONE DELLE FORNITURE

La fornitura sarà liquidata a consuntivo, a misura secondo i prezzi indicati in sede di offerta; presso l'impianto di Monza è presente una pesa certificata, la determinazione del quantitativo effettivamente scaricato avverrà con pesatura in ingresso impianto (lordo) e pesatura alla fine delle operazioni di scarico (tara) con conseguente determinazione del peso netto. Il peso rilevato servirà per la fatturazione del servizio e farà fede il peso riscontrato a destino.

Il pagamento delle fatture avverrà nei termini di legge, mediante accredito sul c/corrente dedicato, fatta salva la regolarità del DURC e la conformità del servizio svolto.

Art. 7. SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO

Articolo non applicabile al presente appalto.

Art. 8. CRITERI DI FORNITURA

Le merci consegnate che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti, sia per caratteristiche qualitative che per completezza documentale, potranno essere rifiutate non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa, qualora si dovesse palesare qualche difetto non rilevato o rilevabile all'atto della consegna.

In tali casi l'Appaltatore sarà tenuto a ritirarle a proprie spese, salvo il risarcimento di eventuali danni causati a Brianzacque S.r.l., con preciso obbligo di restituire il prodotto conforme, nella qualità e nella quantità richiesta, nel più breve tempo possibile.

Di seguito si elencano le condizioni che l'impresa aggiudicataria deve rispettare per la fornitura oggetto dell'appalto:

- **Ordini:** La Stazione appaltante emetterà periodicamente ordini parziali secondo i quantitativi previsti nelle lettere d'ordine trasmesse via mail o fax;
- **Conferme d'ordine:** si richiede conferma d'ordine. Eventuali differimenti dei termini di consegna, rispetto alle richieste, possono essere accolti purché non si discostino oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi;
- **Consegne e resa dei materiali:** Ogni consegna dovrà essere preventivamente concordata nei quantitativi, nelle date e orari con i referenti della stazione appaltante;
- **Emissione documenti di trasporto:** i d.d.t. devono obbligatoriamente riportare il numero d'ordine o di protocollo;
- **Emissione fatture:** le fatture mensili, da far pervenire alla stazione appaltante, anche anticipate via mail o fax, entro e non oltre i primi 10 (dieci) giorni lavorativi del mese successivo alla data di emissione;
- **I materiali forniti:** dovranno essere conformi a tutte le normative italiane e comunitarie in vigore;
- **Qualità:** poiché la Stazione appaltante opera in regime di qualità, si rende noto fin d'ora che i fornitori saranno valutati in base a vari parametri, tra cui puntualità nelle consegne e conformità all'ordine per qualità e quantità;
- **Visite ispettive:** ai fini della verifica della qualità la Stazione appaltante si riserva in qualsiasi momento di effettuare una visita presso la Vs. Società

Art. 9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E/O DI RISPONDENZA DELLE PRESTAZIONI

Articolo non applicabile al presente appalto.



Art. 10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DEI MATERIALI INSTALLATI

Articolo non applicabile al presente appalto.

Art. 11. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre che della regolare esecuzione della fornitura, l'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni provocati da errata esecuzione della fornitura e da quelli provocati dal proprio personale e/o dai trasportatori incaricati durante le prestazioni ordinate effettuate per conto di Brianzacque s.r.l.

L'Appaltatore si assumerà la completa responsabilità tecnico-amministrativa, a ogni effetto di Legge civile e penale, dell'esecuzione del presente appalto; pertanto, risponderà di danni causati a persone o cose di Brianzacque s.r.l. o di terzi.

Il personale resterà a tutti gli effetti tecnici, legislativi, sindacali e contrattuali alle dipendenze dell'Appaltatore e dovrà essere idoneo alle attività del presente appalto, essere provvisto dei normali e/o speciali attrezzi di lavoro ed essere munito di documento che attesti l'appartenenza alla ditta con la qualifica e la posizione assicurativa.

L'Appaltatore dovrà, nell'esecuzione della fornitura, adottare tutti quei provvedimenti e quelle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutte le persone con cui verrà in contatto presso gli impianti della Stazione Appaltante, evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché rendere edotto il suddetto personale dei rischi ai quali potrà andare soggetto.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando Brianzacque S.r.l. (nonché i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che la rappresentano) sollevati da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore dovrà dotare il proprio Personale dei D.P.I. e dei D.P.C. adeguati alle consegne di cui al presente capitolato, è vietato utilizzare apprestamenti quali ponteggi, passerelle, elevatori e altri mezzi d'opera o attrezzature di altre ditte e fornitori presenti negli impianti della Stazione Appaltante.

Brianzacque chiede inoltre la collaborazione dell'Appaltatore nel segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi elemento critico ad impianti ed attrezzature di proprietà della stessa che potrebbe:

- a) causare un rischio di impatto ambientale negativo, un problema di salute e sicurezza e/o un consumo eccessivo di energia
- b) migliorare l'impatto ambientale, la salute e sicurezza ed il consumo energetico anche se tale elemento non riguarda necessariamente un aspetto direttamente collegato al presente capitolato di appalto.

Art. 12. ATTUAZIONE NORME DI SICUREZZA – INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE

L'Appalto dovrà essere svolto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza ed igiene.



Le attività svolte presso i Siti e gli Impianti oggetto del presente incarico saranno soggette a tutte le norme previste dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) proprie dell'Appaltatore, includendo eventuali affidamenti a Terzi.

Si precisa che gli impianti, le attrezzature e le apparecchiature inerenti all'appalto in oggetto, sono da considerarsi in esercizio e pertanto fonte di rischio (ad esempio rischio chimico, fisico e biologico) qualora non venissero adottate tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori. Considerando inoltre che le prestazioni possono essere effettuate su impianti ubicati anche su sedi stradali aperte al traffico, o in luoghi di difficile accesso, è tenuto a provvedere alla messa in atto di tutte le previdenze antinfortunistiche in ottemperanza alla vigente normativa e a tutte le disposizioni di legge, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, per la salvaguardia dell'incolumità sia del personale impiegato che di terzi, nonché per la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, con particolare richiamo ai contenuti di cui alla normativa vigente.

Antecedentemente l'inizio delle forniture, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 D.lgs. 81/08 e s.m.i., Brianzacque promuoverà Riunioni di Coordinamento durante le quali verranno esposte all'Appaltatore:

- le norme di prevenzione in atto, le procedure del Piano di Emergenza, nonché le norme comportamentali da adottare per l'accesso ai siti di Brianzacque S.r.l.
- procedure di gestione delle interferenze fra l'attività dell'Appaltatore e quelle di Brianzacque S.r.l. e/o quella di altri Appaltatori, mediante la compilazione del DUVRI e di eventuali permessi di lavoro;
- le dotazioni speciali di cui dovrà dotarsi l'Appaltatore previste per l'accesso in sicurezza ai luoghi di lavoro (legati al contratto), il cui costo è già stato valutato dal committente in base all'ubicazione ed alla tipologia degli interventi da effettuare presso gli impianti come previsto nell'all. XV comma 4 del D.lgs. 81/08;
- **Costi della Sicurezza:** i Costi della Sicurezza per la risoluzione delle interferenze e dotazioni speciali per l'accesso in sicurezza ai luoghi di lavoro (legati al contratto) sono stati valutati dal Committente in base all'ubicazione ed alla tipologia degli interventi da effettuare presso gli impianti **in euro 600,00** e saranno compensati a consuntivo mensile in proporzione all'avanzamento delle forniture effettuate.

A titolo esemplificativo si riportano le attività per le quali vengono compensati i costi della sicurezza:

- a. *apprestamenti di cantiere;*
- b. *misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti per lavorazioni interferenti;*
- c. *impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi;*
- d. *dispositivi di protezione collettiva;*
- e. *procedure previste per specifici motivi di sicurezza legate allo specifico intervento o cantiere;*
- f. *eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;*

- g. misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.*

I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dell'appalto ed individuano la parte del costo della fornitura da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle società fornitrici.

Eventuali ulteriori procedure ed apprestamenti particolari non previsti nelle stime iniziali che si dovessero rendere necessarie per effettuare lavorazioni riducendo al minimo l'esposizione ai rischi lavorativi, verranno compensate utilizzando l'elenco prezzi sicurezza, compreso nel "PREZZARIO DI REGIONE PIEMONTE 2024".

Art. 13. SICUREZZA DEL LAVORO – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Gli oneri della sicurezza generali e specifici del fornitore (obbligatori per legge), indipendenti dal contratto stipulato con Brianzacque S.r.l. sono compresi nei prezzi contrattuali delle forniture (prezzi unitari o a corpo). Affinché la Stazione Appaltante abbia evidenza di quanto sopra, all'atto dell'affidamento dell'incarico l'Appaltatore dovrà fornire la seguente documentazione inherente alla sicurezza sul lavoro:

- Copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi;
- Copia della lettera di nomina del proprio RSPP;
- Copia della lettera di nomina del Medico Competente;
- Copia della lettera di nomina del R.L.S;
- Copia della lettera di nomina addetti primo soccorso e antincendio con relativi attestati di formazione;
- Elenco del Personale che sarà messo a disposizione per l'appalto in oggetto indicando per ogni persona la qualifica, l'idoneità sanitaria, la formazione effettuata ed in particolare, per il trasporto di merci pericolose, il certificato ADR di formazione dei conducenti (patente ADR);
- Copia delle idoneità sanitarie per le maestranze impiegate;
- Copia delle schede di sicurezza di eventuali prodotti chimici in uso.

L'Appaltatore si impegna inoltre:

- a partecipare agli incontri congiunti concordati, finalizzati all'elaborazione dei verbali di sopralluogo o coordinamento ai fini di valutare i rischi interferenti (DUVRI ed eventuali permessi di lavoro);
- al rispetto scrupoloso da parte del proprio personale relativamente alle norme antinfortunistiche e di dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni (D.P.I. e D.P.C.);
- all'addestramento e la preparazione specifica del proprio personale ai rischi esistenti nell'ambiente di lavoro del Committente;
- alla diffusione, fra i lavoratori impiegati nell'appalto, delle informazioni e degli aggiornamenti ricevuti dal Committente sui rischi e sulle misure di sicurezza adottate;

 BrianzAcque	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI SOLFATO di ALLUMINIO 7,5 ± 0,5% PRESSO L' IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VIMERCATE
	Pagina 13 di 22

- alla partecipazione del proprio referente a corsi/incontri organizzati dal Committente per la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, per una successiva divulgazione delle procedure a tutto il proprio personale operante nella struttura;
- alla tempestiva segnalazione di situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione dei rischi interferenti emersi durante l'esecuzione dei lavori appaltati. Qualora dovessero insorgere "rischi interferenti" ai sensi della Legge 81/08, non rilevati durante il sopralluogo, come da verbali, si dovrà procedere alla comunicazione di quanto emerso immediatamente. Le segnalazioni verranno valutate in contraddittorio con il RSPP di Brianzacque s.r.l. e all' insorgere di nuovi potenziali rischi interferenti durante la prestazione d'opera;
- a dotare il personale di idoneo cartellino identificativo con fotografia ai sensi della legge vigente, sempre visibile durante l'attività.

L'Appaltatore garantisce l'idoneità lavorativa del proprio personale con riferimento all'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi; si impegna all'effettuazione della sorveglianza sanitaria correlata.

Art. 14. LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI

Articolo non applicabile al presente appalto.

Art. 15. OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato Speciale e a quelli contenuti nei sopra citati documenti, anche in deroga ad eventuali compensi nei prezziari di riferimento, sono a carico dell'Appaltatore:

- a) Manodopera – Nel compenso contrattualmente previsto sono incluse tutte le spese e oneri per assicurazioni e previdenze di legge per quanto concerne la manodopera secondo le vigenti norme, nonché le spese per contributi, indennità e anticipazioni relative al trattamento della manodopera. All'Appaltatore è fatto obbligo di rispettare quanto previsto dalla normativa e fornire l'elenco del personale addetto agli interventi/lavori che potrà accedere alle aree oggetto della lavorazione.
- b) Attrezzi e attrezzature – Tutte le spese per opere provvisionali, per meccanismi, attrezzature e attrezzi necessari all'esecuzione delle forniture e per sbarramenti, protezioni dei luoghi dei lavori con l'installazione di cartelli, secondo le vigenti normative.
- c) Automezzi (veicoli e furgoni) – Tutte le spese inerenti al trasporto del personale, attrezzatura e materiale dell'Appaltatore.
- d) Oneri accessori – Tutte le spese e i relativi costi per vitto, alloggio, trasferimenti A/R del personale e delle attrezzature tra i vari impianti e le sedi dell'Appaltatore sono a carico dell'Appaltatore.
- e) Condotta e assistenza tecnica – L'Appaltatore dovrà comunicare a Brianzacque S.r.l. il nominativo dei propri responsabili tecnici delegati alla supervisione delle forniture, autorizzati alla ricezione delle richieste del Committente e a disporre di conseguenza della manodopera, dei materiali e mezzi d'opera



occorrenti all'esecuzione delle prestazioni.

- f) Custodia e sorveglianza – Tutte le spese per la custodia e sorveglianza dei materiali e delle attrezzature in deposito per l'esecuzione dei lavori, curando che gli stessi non vengano danneggiati o manomessi e restando responsabile di danni eventuali per l'uso di attrezzature, macchinari, impianti e veicoli e di furti a materiali e attrezzi di proprietà in deposito, essendo in ogni caso escluso ogni e qualsiasi compenso al riguardo da parte di Brianzacque S.r.l. Non saranno ammessi, se non debitamente autorizzati dal competente settore di Brianzacque S.r.l., depositi di materiali, attrezzi, macchinari e veicoli in cortili, edifici e vani in genere. I depositi autorizzati dovranno, in ogni caso, essere rimossi a cura e spese dell'Appaltatore anche a semplice richiesta verbale dei Responsabili dei Settori interessati.
- g) Materiale a consumo – I compensi unitari contrattualizzati si intendono comprensivi del costo di tutto il materiale di consumo e qualunque altro elemento accessorio necessario per eseguire le forniture.
- h) Carico e scarico materiali – Saranno a carico dell'Appaltatore lo scarico materiali, il trasporto a piè d'opera.
- i) Comunicazione di servizio – Messa a disposizione di un numero di telefono, un indirizzo e-mail ordinario per le comunicazioni di servizio ed un indirizzo di posta elettronica certificata.
- j) Ulteriori spese – Spese I.V.A. esclusa afferenti e conseguenti alla stipula del contratto.
- k) Sede operativa – L'impresa aggiudicataria si rende obbligata ad attivare una sede operativa che dovrà essere localizzata nella Provincia di Monza e Brianza, nella città di Monza oppure in un comune distante in linea d'aria non oltre 50 Km dalla sede legale della Società, sita in via Fermi 105, Monza.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti i materiali, le attrezzature ed i macchinari occorrenti per la fornitura oggetto del presente capitolato. Le macchine e le attrezzature da utilizzare devono essere conformi alle prescrizioni di legge in materia di prevenzione infortuni ed alle normative di sicurezza anche per quanto riguarda le emissioni di rumore.

I macchinari e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato di efficienza a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla custodia della propria attrezzatura e dei materiali; Brianzacque non sarà in alcun modo responsabile per furti o danni a carico di attrezzature / materiali ancorché custoditi nella propria proprietà.

Art. 16. RESPONSABILE TECNICO - COORDINATORE FORNITURE

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore deve notificare per iscritto a Brianzacque S.r.l. il nominativo del proprio preposto che assolverà il ruolo di coordinamento delle maestranze durante la fornitura affidata col presente Appalto e a cui la Stazione Appaltante potrà comunicare tempestivamente eventuali disgradi o anomalie del servizio.

Il preposto dovrà in modo continuativo assicurare il costante collegamento con Brianzacque S.r.l., nonché garantire il rispetto di tutte le prescrizioni del presente Capitolato, delle normative di sicurezza e antinfortunistiche vigenti, l'efficienza dei mezzi e delle apparecchiature impiegate, l'utilizzo di macchine e



attrezzi dotati di tutti gli opportuni accorgimenti idonei a preservare l'incolumità del personale addetto e dei terzi, nell'eseguire la fornitura oggetto del presente appalto.

Art. 17. GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI

Produzione rifiuti

In conformità al D.lgs. 152/06 e s.m.i., l'Appaltatore è definito come produttore dei rifiuti derivanti dalle attività da lui svolte. Sarà quindi responsabile della corretta caratterizzazione del rifiuto, del suo deposito temporaneo e del conferimento a soggetti terzi autorizzati, nonché delle registrazioni a norma di legge.

I rifiuti dovranno essere trasportati in conformità alla legislazione vigente e nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente. Nel caso in cui si effettui il trasporto con propri mezzi dei rifiuti generati presso il luogo di fornitura, dovrà risultare autorizzato alla sezione trasporto in conto proprio dell'Albo gestori ambientali (Cat.2bis). Ad attestazione dell'avvenuto smaltimento/recupero dei rifiuti l'Appaltatore dovrà inviare copia del formulario e registro carico/scarico nonché, ove applicabile, il RENTRI a Brianzacque e nel caso di conferimenti dalla sede dell'Appaltatore all'impianto di destino cumulativi, una dichiarazione dell'Appaltatore attestante che i rifiuti provenienti dall'appalto in oggetto sono ivi compresi.

Rumore

L'Appaltatore è tenuto a limitare per quanto possibile le emissioni sonore in ambiente, nel rispetto della normativa vigente.

Emissioni in atmosfera

L'Appaltatore dovrà mettere in atto gli opportuni accorgimenti per evitare emissioni diffuse, polveri e odori, in particolare da macchine, mezzi, attrezzature, prodotti chimici utilizzati.

Gli automezzi saranno mantenuti accesi solo per il tempo necessario ai trasferimenti interni agli impianti di depurazione ed alla loro movimentazione per esigenze operative/tecniche. Saranno garantite per gli automezzi e attrezzature tutte le manutenzioni, controlli/revisioni che permettano di mantenerli in perfetta efficienza.

Sversamenti

Eventuali sostanze chimiche utilizzate devono essere contenute in recipienti idonei in grado di prevenire sversamenti accidentali.

L'Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature per il contenimento e rimedio di eventuali sversamenti accidentali (es. materiale assorbente). I rifiuti prodotti durante tali azioni di rimedio dovranno essere smaltiti a norma di legge.

Per la gestione dell'emergenze ambientali, ove applicabile, l'Appaltatore è tenuto ad adottare opportune istruzioni di risposta all'emergenza e fornirne copia al Committente.

 BrianzAcque	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI SOLFATO di ALLUMINIO 7,5 ± 0,5% PRESSO L' IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VIMERCATE
	Pagina 16 di 22

Art. 18. **PENALITÀ**

Qualora l'Appaltatore non dovesse rispettare il programma concordato per la fornitura, verrà applicata una penale, decurtata nel SAL successivo all'esecuzione della fornitura. Il Committente si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, il Committente, valutata la gravità dell'inadempienza, provvederà all'applicazione di una decurtazione a titolo di penale, fino a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) e per un massimo di tre sanzioni pena la risoluzione del contratto. Per le penali di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezione alcuna a Brianzacque S.r.l., né avanzare titolo e/o richiesta di risarcimento danni e rimborso interessi.

	<i>Motivazioni</i>	<i>Importi</i>	<i>Termini e modalità</i>
Penali per ritardo	<i>Ritardo nella consegna del prodotto rispetto al termine fissato nell'ordine di lavoro, ovvero previsto nel presente CSA.</i>	<i>penale dello 0,5 per mille dell'importo contrattuale</i>	<i>Per ogni giorno, compresi i giorni festivi, in caso di fornitura programmata</i>
Penali per non conformità del prodotto	<i>Prodotto con caratteristiche tecniche non conformi alle specifiche tecniche previste dal presente CSA</i>	<i>penale dello 0,7 per mille dell'importo contrattuale</i>	<i>Per ogni non conformità del prodotto, accertate da Brianzacque durante i controlli a campione, rispetto alle specifiche tecniche</i>
Altro	<i>Inadempienza di altre prescrizioni contenute nel D.lgs. n.81/2008 integrato dal D.lgs. n.106/2009, ovvero contenute nella normativa vigente sulla sicurezza</i>	<i>250,00 €</i>	<i>per ogni inadempienza</i>

Art. 19. **GARANZIE E CAUZIONE**

L'aggiudicatario dovrà possedere una polizza assicurativa di responsabilità civile terzi che tenga indenne la società Brianzacque S.r.l. da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forze maggiore, con un massimale almeno di € 1.000.000,00. Copia di detta polizza dovrà essere presentata, su richiesta, alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei contratti, con le modalità dell'art. 106 del medesimo Codice. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2, del Codice dei contratti.

Art. 20. **TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nei Contratti Integrativi territoriali per i dipendenti delle imprese prestatrici del servizio e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si esegue il servizio.

La Società Appaltatrice è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.

La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, l'esibizione del libro unico al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, nonché le norme in materia di immigrazione e condizioni dei lavoratori stranieri.

Qualora l'Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante ne chiederà la regolarizzazione e potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 21. SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO

Al presente servizio si applica la disciplina prevista dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice dei contratti, i contratti di subappalto dovranno essere stipulati in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del Codice dei contratti, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis del Codice dei contratti.

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Gli affidatari dovranno comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario, è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, alle condizioni previste dall'art. 6 dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 22. REVISIONE DEI PREZZI E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del Codice dei contratti, qualora nel corso di esecuzione del contratto si dovesse verificare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La variazione del costo della fornitura suddetta verrà determinata sulla base dei pertinenti indici di cui all'art. 60, co. 3, lett. b) del Codice e all'art. 10 dell'Allegato II-bis del Codice, come pubblicati ai sensi dell'art. 60, co. 4-bis del Codice. Si applica l'Allegato II.2-bis del Codice, Sezione III.

La procedura di revisione prezzi non si applica alle prestazioni contabilizzate nell'anno solare di presentazione



dell'offerta.

Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, non è ammesso alcun adeguamento all'inflazione e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo.

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La presentazione della domanda di rinegoziazione non comporta automaticamente la sospensione dell'esecuzione del contratto che, ai sensi l'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023, va valutata di volta in volta dalla Stazione Appaltante.

Art. 23. PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge, mediante accredito sul c/corrente indicato dall'aggiudicatario e secondo eventuali specifiche indicate dalla Stazione Appaltante.

La fatturazione dovrà avvenire mensilmente in unico documento contenente il dettaglio di tutte le consegne effettuate nel mese e con esplicito riferimento ai singoli ordini di consegna ricevuti.

Le fatture dovranno contenere il numero del Codice identificativo (CIG) e dovranno essere intestate a: BRIANZACQUE SRL Viale E. Fermi, 105 – 20900 MONZA Partita IVA n° 03988240960; dovranno riportare l'indicazione di numero e di data dei Documenti di trasporto, nonché copia dei bollettini di pesata in allegato. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di 60 giorni data fattura fine mese, mediante accredito sul c/corrente dedicato, fatta salva la regolarità del DURC e la conformità dei prodotti forniti.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità

contributiva.

Art. 24. ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 125 del Codice di contratti è riconosciuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore delle prestazioni della prima annualità, con esclusione delle prestazioni da eseguirsi nell'eventuale periodo di proroga di cui al precedente articolo 4. L'anticipazione verrà erogata dopo la sottoscrizione del contratto ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni accertato dal RUP e sarà compensata nel corso dell'esecuzione del servizio secondo il cronoprogramma.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, il beneficiario decade dall'anticipazione con obbligo di restituzione e spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- importo garantito almeno pari all'anticipazione maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui precedente comma;
- la garanzia potrà essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
- la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da imprese bancarie o assicurative autorizzate o dagli intermediari finanziari iscritti negli appositi albi. La Stazione procede all'escusione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escusione.

Si fa presente che la Stazione Appaltante provvederà al recupero dell'anticipazione mediante compensazione calcolata in misura del 20% sui pagamenti dei SAL/acconti fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione stessa, al netto degli interessi calcolati al tasso legale. Su tali somme di denaro anticipate, la Stazione Appaltante provvederà in un'unica soluzione, in chiusura di contratto, ovvero in concomitanza con l'emissione del CRE/ultimazione del servizio, al recupero degli interessi legali annui calcolati su tutte le annualità di recupero effettivo e tenendo conto del progressivo recupero del capitale anticipato. La stazione Appaltante provvederà, pertanto, all'emissione di idonea fattura per l'incasso dell'importo degli interessi legali.

Art. 25. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna ad attenersi a quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dovrà fornire a Brianzacque gli estremi identificativi dei conti dedicati, di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare con i suddetti conti, obbligandosi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, a pena di nullità del contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Brianzacque e agli organi competenti, della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere alla risoluzione del contratto stesso.

In tal caso, la Stazione Appaltante inviterà l'Aggiudicatario a porre rimedio e adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida inviata tramite PEC o raccomandata A/R. Nel caso in cui il suddetto termine decorra inutilmente, il contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo il diritto della Stazione Appaltante di chiedere all'Aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei danni.

Resta sin d'ora inteso che il contratto si intenderà senz'altro risolto ex art.1456 c.c. nel caso di raggiungimento, nell'applicazione di penali di cui al precedente art. 10, di un importo complessivo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Nel caso di risoluzione dal contratto dell'Appaltatore, per qualsiasi causa, saranno addebitati alla stessa i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalla Stazione Appaltante per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

Ai sensi dell'articolo 122, del Codice dei contratti la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 120, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 36;
- b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 94, del Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni della Stazione Appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008;
- d) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

 BrianzAcque	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI SOLFATO di ALLUMINIO 7,5 ± 0,5% PRESSO L' IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VIMERCATE
	Pagina 21 di 22

- e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

Ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

- a) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti;
- b) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione de servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Restano ferme le fattispecie di risoluzione del contratto per violazione di doveri comportamentali di propri dipendenti e/o collaboratori, idonei a configurare ipotesi di reato di cui al D.lgs. n. 231/2001 o per mancato rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico e nel Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Brianzacque S.r.l.

Restano altresì ferme le fattispecie di risoluzione per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità.

Art. 27. IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88,



comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante interpellà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto.

L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 28. SPESE RELATIVE AL CONTRATTO

Tutte le spese attinenti alla stipulazione del contratto e quelle che dovessero sopravvenire durante l'esecuzione, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Art. 29. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

* * * * *